

STATUTI MAGGIO 2023

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome

Sotto il nome «Danse Suisse», di seguito indicata come l'«Associazione», è costituita un'associazione nazionale ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede presso il Segretariato.

Art. 3 Scopo

L'Associazione si prefigge lo scopo di sostenere in maniera duratura la danza professionale in Svizzera. Rappresenta gli interessi intellettuali e materiali dei propri membri nei rapporti con l'esterno, con le autorità e con il pubblico in Svizzera e all'estero. S'impegna inoltre a difendere a livello politico l'autonomia e la varietà della creazione coreografica.

Per raggiungere questo scopo l'Associazione intende sostenere e promuovere in particolare:

- a) La coordinazione e lo sviluppo della formazione di base e della formazione continua
- b) L'istituzione e il riconoscimento delle professioni relative all'ambito artistico della danza
- c) La sicurezza sociale per i danzatori
- d) La riqualificazione
- e) Una politica d'informazione mirata in Svizzera e all'estero
- f) Lo scambio tra i membri, con le altre associazioni professionali, le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali
- g) La coordinazione e l'informazione relative alle varie attività e settori

L'Associazione può svolgere in Svizzera e all'estero tutte le attività necessarie utili al perseguimento del proprio scopo.

II. Affiliazione

Possono diventare membri dell'Associazione tutte le seguenti persone fisiche:

Art. 4 Persone fisiche

- a) I/le danzatori/danzatrici professionisti, gli/le insegnanti, i/le coreografi/e e i/le mediatori/trici che possono vantare una formazione professionale
- b) I/le danzatori/danzatrici professionisti, gli/le insegnanti, i/le coreografi/e e i/le mediatori/trici che soddisfano i requisiti professionali indicati dall'Associazione e che esercitano un'attività lucrativa nell'ambito della danza, dell'insegnamento e/o della coreografia che permette loro di conseguire almeno il 50% del reddito necessario al loro sostentamento
- c) Le persone che svolgono attività amministrative o organizzative nel settore della danza professionale

Art. 5

- d) L'Associazione può ammettere l'affiliazione di membri donatori (senza diritto di voto).
- e) L'Associazione può accettare delle persone giuridiche come membri collettivi. Nell'Assemblea dei membri, ogni membro collettivo ha diritto a un solo voto. I membri delle relative persone giuridiche non sono affiliati automaticamente all'Associazione ma devono inoltrare una richiesta d'ammissione specifica come membro singolo.

Art. 6 Procedura d'ammissione

Il Comitato decide in merito all'ammissione dei membri. Se una domanda di ammissione viene rifiutata, è possibile presentare all'Assemblea dei membri ordinaria una richiesta di riesame della domanda.

DANSE SU/SSE

L'Assemblea dei membri decide in via definitiva.

Membro onorario / Presidenza onoraria

Art. 6a Membro onorario / Presidenza onoraria

L'associazione può essere costituita da persone fisiche, che si sono distinte per merito in seno a Danse Suisse, in particolare che militano da tempo nel comitato esecutivo o in qualità di direttore, di membro onorario, o come presidente onorario.

Circa l'appartenenza onoraria / il presidente onorario, l'assemblea generale decide su richiesta del comitato esecutivo.

Compiti dei soci onorari / presidente onorario: non hanno diritto di voto e non pagano alcuna quota associativa.

Art. 7 Danzatori in formazione

L'Associazione può accordare lo status di «membro in formazione» per tutto il periodo della formazione a coloro che seguono una formazione professionale.

Le persone a cui viene riconosciuto questo status possono partecipare alla vita associativa e usufruire dei servizi offerti. Non hanno diritto di voto ma hanno la possibilità di sottoporre, da soli o in gruppo, delle richieste ai vari comitati dell'Associazione che saranno poi oggetto di discussione e voto. Sono tenuti a pagare una quota associativa ridotta, stabilita dall'Assemblea dei membri.

L'ammissione come «membro in formazione» è decisa dal Comitato. Lo status può essere abbandonato dandone comunicazione al Segretariato e, in ogni caso, decade automaticamente alla conclusione o all'abbandono della formazione.

Art. 8 Dimissione/esclusione

Le dimissioni devono essere notificate per iscritto entro il 30 novembre e decorrono dalla fine dell'anno civile.

I membri possono essere esclusi dall'Associazione se non rispettano lo statuto o se agiscono in maniera contraria agli interessi dell'Associazione. Il Comitato decide in merito all'esclusione e ne indica i motivi. Il membro escluso può ricorrere contro la decisione del Comitato entro i 30 giorni seguenti all'esclusione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Assemblea dei membri. L'Assemblea decide in via definitiva.

III. Registro professionale degli insegnanti

Art. 9 Principio

L'Associazione tiene un registro per gli insegnanti di danza.

Le condizioni d'ammissione al registro professionale, gli obblighi e i criteri di esclusione sono stabiliti dal regolamento che definisce la procedura e la composizione della commissione responsabile.

Danse Suisse può richiedere un contributo annuale d'iscrizione agli insegnanti iscritti al registro; l'importo di questo contributo è fissato dall'assemblea generale. Gli insegnanti iscritti possono menzionare la loro iscrizione al registro professionale sulla loro documentazione per la comunicazione.

IV. Organi

Art. 10 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei membri
- b) il Comitato
- c) l'Organo di controllo

Art. 11 Assemblea dei membri

L'Assemblea dei membri è l'organo supremo dell'Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno.

Il presidente o la presidente, il Comitato e 1/5 dei membri, nel rispetto dei termini previsti, possono convocare in ogni momento un'Assemblea dei membri straordinaria.

DANSE SU/SSE

L'Assemblea dei membri ordinaria ha luogo entro i sei mesi seguenti il termine dell'anno d'esercizio.

Il Comitato convoca per iscritto l'Assemblea dei membri (invio postale o e-mail). La convocazione dell'Assemblea dei membri ordinaria o straordinaria, contenente l'ordine del giorno, deve avvenire al più tardi 30 giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale. Le richieste dei membri possono essere inviate al Comitato fino a 14 prima della data prevista per l'assemblea.

Se gli statuti non dispongono diversamente, le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.

L'Assemblea dei membri è presieduta dal presidente o dalla presidente o, in caso d'impedimento, da un membro del Comitato.

Viene redatto un verbale delle decisioni prese dall'Assemblea dei membri.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea dei membri

- a) Definizione e modifica degli statuti
- b) Approvazione dei regolamenti e delle relative integrazioni e modifiche
- c) Elezione del presidente/della presidente
- d) Elezione del Comitato
- e) Elezione dell'organo di controllo
- f) L'approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali
- g) Approvazione dell'operato del comitato
- h) La definizione delle quote associative dei membri
- i) Fissare il contributo annuale d'iscrizione agli insegnanti iscritti al registro professionale
- j) La decisione relativa allo scioglimento e alla liquidazione della società
- k) Delibera delle richieste all'ordine del giorno
- l) Gestione degli eventuali ricorsi relativi all'esclusione dall'Associazione

Art. 13 Diritto di voto e maggioranze

Ogni membro ha diritto a un voto. Il voto per procura non è ammesso.

Tutti le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. La modifica degli statuti, le decisioni relative alle esclusioni e allo scioglimento dell'Associazione richiedono l'approvazione di 2/3 dei presenti.

Art. 14 Comitato

Il Comitato è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette membri e dal presidente/dalla presidente. Il voto del presidente /della presidente è decisivo in caso di parità. Tutti i membri ordinari di Danse Suisse sono eleggibili. Il mandato ha una durata di due anni ed è rinnovabile. La supplenza è ammessa solo in casi eccezionali.

Il Comitato è convocato dal presidente/dalla presidente o da un altro membro del Comitato in base alla necessità.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Viene redatto un verbale delle decisioni prese dal Comitato.

Le decisioni unanimi possono essere adottate mediante circolazione degli atti.

Il presidente/la presidente rappresenta l'Associazione verso l'esterno.

Art. 15 Compiti e competenze del Comitato

Il comitato è competente per tutte le questioni che, conformemente alla legge o agli statuti, non sono delegate ad altri organi dell'Associazione. Applica le decisioni dell'Associazione e la rappresenta verso l'esterno. Il Comitato si auto costituisce.

Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti:

- a) definire gli obiettivi a lungo termine dell'Associazione e in particolare le politiche artistiche, culturali e professionali delle attività dell'Associazione e la loro attuazione nell'interesse dei membri,
- b) attuare le decisioni adottate dall'Assemblea dei membri,
- c) decidere in merito all'elaborazione dei settori e dei progetti,
- d) istituire gruppi di lavoro/commissioni per lo svolgimento delle attività di cui sopra, in special modo la commissione per il registro professionale, collaborare a stretto contatto con i relativi responsabili e sorvegliarne l'attività,

DANSE SU/SSE

- e) preparare tutte le attività e le richieste indirizzate all'Assemblea dei membri,
- f) svolgere l'attività amministrativa, designare i collaboratori necessari e redigere i relativi mansionari,
- g) sviluppare il piano finanziario e l'approvazione del budget per i progetti, i settori e i gruppi di lavoro da sottoporre all'Assemblea dei membri (~~v. art. 13~~). La ripartizione delle sovvenzioni si effettua sulla base delle direttive per le organizzazioni culturali:
 - natura e importanza dell'attività
 - struttura e dimensione dell'attività
 - prestazioni proprie e contributi di terzi
 - esaustività e trasparenza dei documenti (come base per la contabilità),
- h) richiesta di sovvenzioni per progetti, settori e gruppi di lavoro,
- i) decidere in merito all'ammissione o all'esclusione dei membri,
- j) redigere il regolamento con le direttive specifiche,
- k) il comitato può nominare un consiglio consultativo.

Art. 16 Organo di controllo

L'Organo di controllo verifica i conti annuali e la gestione del patrimonio e redige un rapporto per l'Assemblea dei membri. Le attività dell'Organo di controllo possono anche essere svolte da una società fiduciaria. L'organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei membri e rimane in carica un anno. Il mandato è rinnovabile.

Art. 17 Firme

Il presidente/la presidente, il direttore/la direttrice e, in caso di impedimento, un altro membro del Comitato, hanno diritto di firma collettiva a due per conto dell'Associazione.

V. Finanze

Art. 18 Finanze

L'Associazione finanzia le proprie attività mediante:

- a) Quote associative dei membri
- b) Sovvenzioni
- c) Altri contributi
- d) Profitti derivanti dalla fornitura di prestazioni

VI. Varie

Art. 19 Anno associativo

L'anno associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 20 Responsabilità

- a) L'Associazione risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.
- b) La responsabilità dei membri è limitata all'ammontare della quota associativa dovuta come previsto dal regolamento. Tutte le altre responsabilità o versamenti suppletivi sono esclusi.

Art. 21 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto solo da un'Assemblea dei membri riunita a tale scopo. Per l'attività decisionale è necessario raggiungere i 2/3 dei membri presenti.

Il Comitato si occupa della liquidazione in accordo con le autorità che hanno accordato le sovvenzioni. L'Assemblea dei membri decide a maggioranza semplice in merito agli eventuali ricavi della liquidazione. I ricavi devono essere versati a una persona giuridica con sede in Svizzera e attiva nel campo della danza con scopi simili.

Art. 22 Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente è quello dove ha sede il Segretariato.

Per il resto valgono le disposizioni del Codice civile svizzero.

Danse Suisse, Berna 12.12.2007 / Zurigo 28.03.2011 / Berna 22.05.2016 / Berna 30.04.2017 / Berna 30.5.2018 / Friburgo 7.05.2023